

TI_GERICHTE 32.2002.38 vom 4. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.38

FR: TI_GERICHTE 32.2002.38 du 4 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.38 del 4 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complementari riguardanti: a. la consegna dei mezzi ausiliari; b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità; c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario. Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI). Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; 117 V 181 consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b). Infine, giusta la cifra 4.05* dell'allegato OMAI, i plantari ortopedici sono considerati mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione". 2.4. Nel caso in esame, oggetto di contestazione è la consegna di supporti plantari. A titolo informativo va rilevato che con delibera 13 dicembre 2001 l'UAI si è assunta i costi della protesi della gamba, accessori inclusi, (doc. _), prescritte dal dr. _____ e fornita dal laboratorio ortopedico _____ (doc. AI _). Mediante decisione formale 30 gennaio 2002, cresciuta in giudicato, l'amministrazione ha invece respinto la richiesta di rendita poiché il termine di attesa non era ancora decorso (doc. AI _). L'assicurato sostiene dunque che i detti plantari costituiscono dei mezzi ausiliari e fa riferimento allo scritto 20 febbraio 2002 del dr. _____ che ha il seguente tenore: " il signor _____ ha subito il 4.7.2001 un'amputazione dell'avampiede destro in seguito a delle necrosi ed infezioni profonde, seguita da una copertura del difetto cutaneo mediante trapianto di pelle integra il 17.07.2001. Il decorso iniziale lasciava sperare in una guarigione di questo moncone a livello del piede, ragione per la quale era stato ordinato un "supporto plantare"; ma nel senso di una vera protesi per la metà del piede mancante (come da dettaglio del preventivo

dell'ortotecnica _____). Infatti, il paziente giovane ed indipendente, aveva bisogno di un appoggio, il più stabile possibile, per le sue attività quotidiane. In questo senso i plantari sono da considerarsi come un "complemento importante di provvedimenti sanitari". Purtroppo, nel decorso dopo alcuni mesi, si è verificato un nuovo infetto che portò all'amputazione della gamba destra sotto il ginocchio in data 11.09.2001." (cfr. doc. AI _)

Innanzitutto va rilevato che l'oggetto in questione è un supporto plantare. In effetti, il numero di riferimento (443112), secondo il tariffario dell'Associazione svizzera dei tecnici ortopedici (ASTO), risultante dal preventivo 1.10.2001 del laboratorio Ortotecnica (doc. AI _) – non della ditta _____ che ha fornito le protesi della gamba i cui costi sono stati assunti dall'UAI (doc. AI _) - corrisponde ai supporti plantari ("supports plantaires sur mesure renforcé, la paire" , cfr. doc. _). Del resto, con protesi s'intende un apparecchio o un dispositivo artificiale che sostituisce un organo del corpo umano, mancante o difettoso, il cui utilizzo permette alla persona interessata di camminare (cfr. lettera 15 agosto 2002 dell'UFAS, VIII). In tale definizione non rientra dunque il supporto plantare. Ora, i plantari in questione sono dei mezzi ausiliari, ma l'art. 21 cpv. 2 seconda frase LAI (di conseguenza la cifra 4.05* dell'allegato OMAI) subordina l'assunzione dei relativi costi da parte dell'AI alla condizione che questi costituiscano un complemento essenziale di un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 12 LAI (anche se non necessariamente eseguiti dall'AI, ma i cui presupposti di presa a carico da parte di quest'ultima siano adempiuti, cfr. DTF 105 V 147 consid. 1 con riferimenti). Come rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa, la giurisprudenza del TFA ha già avuto modo di confermare tale presupposto (" Les supports plantaires sont accordés par l'AI s'ils constituent le complément important d'une mesure de réadaptation. Il en va de même des chaussures orthopédique qui remplissent la même fonction ", RCC 1974, pag. 339, citato in Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 167). Inoltre dagli atti non si evince che l'assicurato ha beneficiato, né beneficia di provvedimenti integrativi sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI. Del resto, secondo la prassi amministrativa, le amputazioni rese necessarie da conseguenze immediate da un infortunio, da disturbi all'apparato circolatorio, da infezioni o da tumori, fanno parte della cura vera e propria del male e non sono provvedimenti d'integrazione AI (cfr. marg. 1001 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, edita dall'UFAS, nel tenore valido dal 1° novembre 2001). Pertanto, non rappresentando i supporti plantari un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari di integrazione giusta l'art. 21 cpv. 1, 2a frase LAI e la cifra 4.05* dell'allegato OMAI, gli stessi, non possono essere assunti dall'AI (cfr. consid. 2.2). 2.5. Pendente causa il TCA ha eseguito degli accertamenti presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Da questi accertamenti è risultato che i plantari in questione corrispondono piuttosto ad una protesi della parte anteriore del piede (Vorfuss-Prothese). Nella risposta 15 agosto 2002 il signor _____ dell'UFAS, dopo aver spiegato la differenza dal punto di vista funzionale tra mezzi ausiliari e protesi, ha infatti precisato che i " supporti plantari" in questione possono rientrare tra le protesi previste per l'avampiede menzionate nel classatore ASTO sotto la posizione 411 000 o tra le protesi per il piede sub no. 411 200, e non ha escluso che la cifra ASTO 443 122 (relativa ai supporti plantari) sia stata erroneamente indicata (VIII). Tale assunto è stato sostanzialmente confermato dal funzionario dell'UFAS, nuovamente interpellato su richiesta del ricorrente (XV), nella lettera 28 ottobre 2002 in cui ha allegato le posizioni ASTO che ci interessano (XVIII). Da queste tabelle risulta che la cifra no. 411 000 si riferisce alle protesi all'avampiede (Vorfuss-Prothesen) che tra l'altro sono confezionate sotto forma di supporto plantari (

“Vorfuss-Prothesen sind Prothesen, die aus Polyäthylenschaum in Schalenform-Einlage oder mit ausgeprägter Kalkaneusführung (Fersenspanne zur Spitzfussprophylaxe) hergestellt werden. Je nach Schuomodell werden diese mit Sohlenverstärkung und nach Abrollrampe versehen”, sottolineatura del redattore, cfr. XVII, 2). Questo genere di protesi corrisponde alla descrizione fornita dal dr. _____ con lettera 15 ottobre 2002 in cui ha evidenziato che nel caso concreto: " non si tratta di un plantare abituale per deformazione ai piedi, ma di uno speciale per stabilire un piede semi-amputato. Abbiamo dovuto amputare il piede longitudinale a metà a questo paziente, abbastanza robusto e pesante, un appoggio più o meno fisiologico del piede restante, per cui abbiamo ordinato una specie di supporto plantare. Secondo la mia esperienza, non si può paragonare questo supporto plantare con quello ordinato solitamente” (XV,1). Quindi, come detto, nel caso in esame si tratta di una protesi all'avampiede, protesi che rientra nella cifra 1.01 dell'allegato OMAI (protesi funzionali definitive dei piedi e della gambe), figuranti alla posizione 411 000 ASTO, e non di semplici supporti plantari (cifra 4.05* dell'allegato OMAI). Fatto sta che nella prescrizione medica 6 agosto 2001 è stato indicato “ supporti plantari su misura dopo amputazione alluce diabetico destro” (doc. AI _) e non una protesi resa necessaria a seguito dell'amputazione di parte del piede. Per questo motivo nel preventivo del 1° ottobre 2001 il laboratorio Ortotecnica (che l'assicurato ha precisato essere in realtà una fattura, cfr. XIX risposta no. 2) ha indicato la cifra ASTO 443 112 corrispondente ai supporti plantari che l'AI rimborsa solo se facenti parti di provvedimenti sanitari. Pertanto, a mente del TCA, non si tratta di un'errata indicazione del mezzo assegnato e quindi la decisione di non rimborsare i supporti plantari è corretta (cfr. consid. 2.4). Di conseguenza il ricorso va respinto. All'assicurato resta comunque la facoltà di richiedere all'UAI, nella misura in cui è necessario, il rimborso dei costi relativi alla protesi all'avampiede di cui alla posizione ASTO no. 441 000 consegnata da un fornitore d'opera riconosciuto dall'AI, previa presentazione di una precisa prescrizione di un ortopedico. 2.6. L'assicurato ha chiesto il richiamo della documentazione medica relativa agli interventi chirurgici subiti, l'audizione del dr. _____ nel caso la documentazione medica non dovesse essere sufficiente, ed una perizia ai fini di stabilire o determinare la natura del supporto plantare. Secondo la giurisprudenza federale, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Orbene, a mente del TCA, non è necessario dare seguito alla richiesta di assunzione prove dell'assicurato, poiché la documentazione agli atti è sufficiente per poter emettere un giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.